

**REGOLAMENTO EMANATO DAL CONSIGLIO DEL COLLEGIO
IN MERITO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
dell'11.03.2013 successivamente integrato in data 1.08.2014,
in data 30.11.2018 e in data 23.12.2022**

Visto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriale dei Geometri e Geometri Laureati", il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia ha deliberato di approvare il seguente

**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI 30 CANDIDATI
PER LA FORMAZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

Art. 1 Requisiti di onorabilità e professionalità

1. I requisiti di cui all'art. 4 del "Regolamento concernente i criteri e le modalità di designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriale dei Geometri e Geometri Laureati" emanato dal Consiglio Nazionale sono autodichiarati dall'interessato (e pertanto ritenuti accertati ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000).

2. Il requisito:

"di non avere legami derivanti dallo svolgimento in comune di un'attività professionale e(o) imprenditoriale con altro professionista eletto nel consiglio del collegio territoriale di appartenenza"

è esteso anche alla condivisione di sedi legali e operative.

3. I requisiti:

"di essere iscritto all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati da almeno 5 anni"

e

"di non avere subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti"

devono essere convalidati dal Segretario del Collegio dei Geometri.

La Segreteria del Collegio dei Geometri richiederà il certificato del casellario giudiziale e verificherà la regolarità contributiva Collegio e Cassa di Previdenza.

Inoltre, il candidato dovrà essere in regola con il conseguimento dei crediti formativi prescritti per l'ultimo triennio concluso sulla base del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua emanato dal Consiglio Nazionale.

2. Procedure e modalità della presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate al Consiglio del Collegio su apposito modulo, corredate di curriculum e copia del documento di identità, e trasmesse entro il termine stabilito con mezzo certo (pec, raccomandata, consegna a mano presso gli uffici).

Le procedure e modalità di cui sopra sono rese note mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet dell'Ente e trasmissione di apposita circolare.

Art. 3. Selezione delle candidature

1. Le candidature, ricevute a norma dell'art. 4 del Regolamento concernente i criteri e le modalità di designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriale dei Geometri e Geometri Laureati" emanato dal Consiglio Nazionale e ritenute dal Segretario del Collegio dei Geometri corrispondenti

ai requisiti richiesti, saranno valutate dal Consiglio dei Geometri e Geometri Laureati in base a criteri di territorialità di rappresentanza dei professionisti iscritti all'Albo dei Geometri di Torino e Provincia. Ciò in considerazione del fatto che i Consiglieri appartenenti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia sono tradizionalmente proposti ed eletti in equanime rappresentanza dei colleghi delle 8 zone distrettuali della Provincia di Torino.

2. In base a detta valutazione, saranno designati per ogni zona distrettuale i seguenti professionisti:

Zona	Rappresentanti nel Consiglio di Disciplina
Torino	6
Avigliana, Susa	5
Ciriè, Lanzo	4
Chieri, Moncalieri	4
Chivasso	3
Ivrea, Basso C.se	2
Pinerolo	4
Rivarolo, Alto C.se	2

3. In caso di candidature superiori alla rappresentanza di cui al comma 2, le candidature verranno selezionate con apposita delibera, a maggioranza, da parte del Consiglio del Collegio Territoriale.

4. In caso di mancanza di candidature nelle zone sopra indicate, o anche in una sola di esse, verranno selezionate con apposita delibera, a maggioranza, da parte del Consiglio del Collegio Territoriale.

5. Qualora, entro il termine stabilito dal Consiglio, non sia pervenuta alcuna candidatura, ovvero il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio del Collegio procederà d'ufficio ad integrare il relativo elenco, previa acquisizione del consenso degli interessati a ricoprire l'incarico.

Art. 4. Nomina di membri esterni

1. Il Consiglio del Collegio può proporre di inserire nell'elenco dei componenti esterni, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza di cause di ineleggibilità, non iscritti all'Albo (massimo un terzo) appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche;
- esperti in materie giuridiche o tecniche di comprovata e pluriennale esperienza in materia disciplinare.

2. La scelta del candidato avviene ad opera del Consiglio del Collegio, d'intesa con l'interessato o tramite richiesta del medesimo.

Art. 5 Rimborsi spese

1. La carica è gratuita. E' previsto il rimborso delle sole spese di viaggio, secondo le relative delibere del Consiglio del Collegio.